

LEGGE 11 marzo 2002 n. 46

(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 77 del 2 aprile 2002 - S. O. n. 65)

RATIFICA ED ESECUZIONE DEI PROTOCOLLI OPZIONALI ALLA CONVENZIONE DEI DIRITTI DEL FANCIULLO, CONCERNENTI RISPETTIVAMENTE LA VENDITA DEI BAMBINI, LA PROSTITUZIONE DEI BAMBINI E LA PORNOGRAFIA RAPPRESENTANTE BAMBINI ED IL COINVOLGIMENTO DEI BAMBINI NEI CONFLITTI ARMATI, FATTI A NEW YORK IL 6 SETTEMBRE 2000.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

Il Presidente della Repubblica

Promulga la seguente legge:

Art. 1

1. Il Presidente della Repubblica autorizzato a ratificare i Protocolli opzionali alla Convenzione dei diritti del fanciullo, concernenti rispettivamente la vendita dei bambini, la prostituzione dei bambini e la pornografia rappresentante bambini ed il coinvolgimento dei bambini nei conflitti armati, fatti a New York il 6 settembre 2000.

Art. 2

1. Piena ed intera esecuzione é data ai Protocolli di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 14 del Protocollo concernente la vendita dei bambini, la prostituzione dei bambini e la pornografia rappresentante bambini e dall'articolo 10 del Protocollo concernente il coinvolgimento dei bambini nei conflitti armati.

Art. 3

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.